



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA - PROFESSORE ASSOCIATO -

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Visto** il D.L. luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 concernente norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni;
- Visto** il T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 3. maggio 1957, n. 686 contenente norme di esecuzione del T.U.;
- Vista** la L. 18 marzo 1958 n. 341 concernente lo stato giuridico ed economico dei professori universitari;
- Visto** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordino della docenza universitaria;
- Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 370 concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche;
- Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria;
- Visto** il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 concernente disposizioni di regolamento anagrafico della popolazione residente;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Vista** la legge 19 novembre 1990, n. 341, riordinativa dei settori scientifico-disciplinari;
- Vista** la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i diritti delle persone portatrici di handicap;
- Visto** il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e reversione della disciplina in materia di pubblico impiego;
- Vista** la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recanti interventi correttivi di finanza pubblica;
- Visto** il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, modificato con D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
- Visto** il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e modificazioni successive, ed in particolare l'art.9 relativo alla ricusazione dei componenti le commissioni giudicatrici;
- Vista** la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;

- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento dell'attività amministrativa;
- Vista** la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Vista** la legge 3 luglio 1998, n. 210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e che reca norme per il reclutamento di tale personale;
- Vista** la legge 18 febbraio 1999, n. 28 concernente l'esenzione dell'imposta di bollo sui documenti;
- Visto** il D.lgs 30 luglio 1999, n. 300 istitutivo del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca;
- Vista** la legge 19 ottobre 1999, n. 370 concernente disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica;
- Visto** il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 che emana un nuovo regolamento che sostituisce il regolamento approvato con D.P.R. 390/98 relativo alle modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori emanato in attuazione dell'art. 1 comma 1 della Legge 210/98;
- Visti** i DD.MM. 4.10. 2000 e 9.1.2001 concernenti la rideterminazione, l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999;
- Visto** il D.L. 28 dicembre 2000, n. 443;
- Visto** il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Vista** la Legge 4 novembre 2005, n.230 riguardante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari;
- Visto** il D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Vista** la Legge 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria per l'anno 2008);
- Vista** la legge 28 febbraio 2008, n.31 (conversione con modificazioni del D.L. 31 dicembre 2007, n.248), in particolare l'articolo 12;
- Vista** la deliberazione adottata nella seduta del 31 marzo 2008 con la quale il Consiglio della Facoltà di Economia – viste le urgenti e motivate esigenze didattiche - richiede l'emanazione di un bando di concorso a n. 1 posto di Professore di II fascia, già bandito a trasferimento e andato deserto, per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 (Lingua e traduzione – lingua francese);
- Accertata** la disponibilità economica di questa Università:

D E C R E T A

Art. 1 Indizione di procedura

E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia - Professore Associato - presso la Facoltà e per il settore scientifico-disciplinare sottoindicato:

FACOLTA' DI ECONOMIA – sede di Roma –

L-LIN/04 Lingua e traduzione –
lingua francese n. 1 posto



domanda telematica

Nell'allegato "A", che è parte integrante del presente decreto, è indicata la tipologia di impegno didattico e scientifico eventualmente richiesto dalla Facoltà nonché, laddove indicato, il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare ai fini della valutazione.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

Non possono partecipare alle valutazioni comparative:

- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;
- i professori universitari di ruolo di I e II fascia per l'accesso a posti del livello inferiore o del medesimo livello dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini per la quale è indetta la procedura di concorso.

Ogni candidato, pena esclusione, può partecipare complessivamente a un numero di valutazioni comparative non superiori a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno solare.

Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare il rispetto di tale obbligo.

Premesso che la data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando, il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare.

Nel caso in cui il numero massimo di cinque è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

Non si terrà conto delle rinunce inviate oltre la data di scadenza dei bandi per le finalità riguardanti tale computo.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di valutazione comparativa.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto rettorale motivato, l'esclusione dalla procedura stessa per difetto dei requisiti nella domanda, per mancata sottoscrizione della domanda o per l'invio fuori termine della domanda stessa. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3

Domande di ammissione - termine e modalità

Coloro che intendano partecipare alla presente valutazione comparativa sono tenuti a redigere domanda, in carta semplice e in lingua italiana, secondo il modulo allegato al presente decreto (allegato "B"), che viene fornito anche per via telematica sul sito www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale

Il modulo della domanda deve essere compilato obbligatoriamente anche per via telematica.

L'invio della domanda telematica non vale in alcun modo a sanare la mancanza o il ritardato invio della copia cartacea della stessa.

Le domande di ammissione, datate e sottoscritte dall'interessato, dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata A.R, al Magnifico Rettore dell'Università di Roma "la Sapienza" - Rip. II Settore V Concorsi e Nomine- Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA entro il termine perentorio **di giorni 30** a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'**Avviso di indizione** della presente procedura sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale Concorsi ed Esami - della Repubblica Italiana.

A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.

In alternativa la domanda potrà essere consegnata a mano, entro il suddetto termine, presso il Settore V Concorsi - Palazzo dei Servizi Generali - Scala C - IV piano, nei giorni di lunedì,

mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, e martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 16; farà fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio sopra citato.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Il candidato che intenda partecipare a più valutazioni comparative deve presentare distinte domande con relativi titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato, con una singola istanza, richieda la partecipazione a più procedure, sarà ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa.

Sulla busta il candidato dovrà indicare con precisione, oltre all'indirizzo del destinatario, il proprio nome, cognome, recapito e la valutazione comparativa a cui intende partecipare ("professore associato", Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico-disciplinare ed eventuale codice identificativo della procedura).

Nelle domande il candidato dovrà chiaramente indicare:

- il proprio cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili);
- data, luogo di nascita e residenza;
- codice di identificazione personale (codice fiscale);
- la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando, Facoltà, sigla, titolo del settore scientifico disciplinare ed eventuale codice identificativo della procedura);

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. la cittadinanza posseduta:
 - italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
 - di stato appartenente alla CEE (specificare lo Stato di cittadinanza);
 - di stato non appartenente alla CEE (specificare lo Stato di cittadinanza);
2. a) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- b) se cittadino straniero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
3. l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini italiani);
4. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
5. di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);
6. di non essere professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale presenta la domanda o in uno dei settori affini;
7. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi

dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8. il domicilio eletto ai fini della procedura di valutazione comparativa, nonché un recapito telefonico, numero di Fax o di posta elettronica.;

Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'irreperibilità del destinatario o per la dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

9. l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 104/1992 (solo per i portatori di handicap);

10. pena l'esclusione dalla procedura, di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 10 del D.P.R. 23.03.2000 n. 117 secondo il quale un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande a procedure di valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.

Il candidato deve allegare alla domanda:

- a) curriculum della propria attività scientifica e didattica, nonché il curriculum dell'attività clinico assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per il quale è richiesto (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
- b) documenti e titoli ovvero dichiarazione sostitutiva dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
- c) pubblicazioni scientifiche utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
- d) fotocopia del codice fiscale o del certificato di cittadinanza (solo per gli stranieri) e di un documento di identità (debitamente firmata);

I documenti ed i titoli (prodotti in carta semplice) possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 (allegato "C").

I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal D.P.R. n. 445/2000 compilando l'allegato "C".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni delle dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dagli articoli 483, 485 e 486 del codice penale.

Non è consentito il riferimento a titoli, a documenti e a pubblicazioni presentate presso questa od altra amministrazione per partecipazione a valutazioni comparative diverse.

I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Ai titoli redatti in lingua straniera (diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art. 3 del D.P.R.445/2000) secondo l'allegato "C".

I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 4 Pubblicazioni

Le pubblicazioni che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere inviate, unitamente alla domanda, in un unico plico.

Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano, la domanda va presentata esternamente al plico contenente curriculum, titoli e pubblicazioni.

Il numero delle pubblicazioni non deve essere superiore a quello eventualmente indicato nell'allegato "A" del presente bando; l'inosservanza di tale limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato per la parte che lo riguarda.

Le pubblicazioni possono essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata autentica mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00;

Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ovvero dagli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252 (in vigore dal 2 settembre 2006).

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/00.

Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione.

Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e, se diversa da quelle appresso indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono essere presentati, unitamente agli originali, in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani ed ai cittadini dell'Unione europea (art.3 del D.P.R. 445/2000) secondo l'allegato C). I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223/89, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Art. 5 Costituzione delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti non in servizio presso questo Ateneo, facenti parte dello stesso settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di designabili, di settori affini, secondo le modalità indicate all'art. 2 della legge 3/7/1998 n.210 e all'art. 3 del D.P.R. 23/03/2000 n. 117.

Le commissioni sono nominate con decreto rettorale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami- consultabile anche per via telematica.

Dalla data di pubblicazione del suddetto decreto decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei commissari.

Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente delle Commissioni .

Art. 6 **Adempimenti delle Commissioni giudicatrici**

Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano **i criteri di massima** e li consegnano al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità mediante affissione all'Albo del Rettorato, presso l'Ufficio Concorsi e presso le Facoltà che hanno richiesto il bando, nonché per via telematica.

Le Commissioni, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, potranno prevedere le condizioni per l'ammissione alla discussione sulle pubblicazioni scientifiche e alla prova didattica. Nondimeno le Commissioni potranno individuare soglie minime di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore

I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.

Le Commissioni giudicatrici procedono alla valutazione comparativa secondo le norme indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica n.117 del 23 marzo 2000. A tal fine esse valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato.

Per valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, le Commissioni possono utilizzare i seguenti criteri:

- a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato, nei lavori in collaborazione;
- c) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico - disciplinare.

Le Commissioni giudicatrici possono, nel valutare il curriculum e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, far ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- a) l'attività didattica svolta anche all'estero;
- b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;

- c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 27 luglio 1999, n. 297;
- f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;
- g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata non costituisce elemento di valutazione del candidato, ma sarà preso in considerazione ai soli fini della chiamata dell'idoneo da parte della Facoltà che ha proposto il bando.

Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura contempla lo svolgimento delle seguenti prove:

- 1) una discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate;
- 2) una prova didattica.

Il diario delle prove, con l'indicazione della sede d'esame in cui le medesime avranno luogo, sarà notificato agli interessati dall'Ufficio Concorsi, tramite lettera raccomandata A/R, non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.

Le prove sono pubbliche.

Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di un valido documento di riconoscimento.

Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento di dette prove.

La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla valutazione comparativa.

Al termine di ogni singola prova la Commissione formula la propria valutazione (singola e collegiale) che deve essere immediatamente verbalizzata.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non più di **2 idonei** per ciascun posto bandito, come previsto dal comma 2 dell'art. 12 della Legge 28 febbraio 2008, n.31 (conversione con modificazioni del D.L. 31 dicembre 2007, n.248).

Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga il Rettore con provvedimento motivato avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 7

Accertamento della regolarità degli atti

Al termine dei lavori le Commissioni giudicatrici consegnano al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

Il Rettore accerta con proprio decreto, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati.

Qualora riscontri vizi di forma il Rettore rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il nuovo termine di consegna.

Il decreto di approvazione degli atti della valutazione comparativa, unitamente alla relazione finale comprensiva dei giudizi individuali e collegiali, sarà:

- inviato alla Facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti;
- inviato al Ministero per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei;
- pubblicizzato per via telematica.

Art. 8

Adempimenti della Facoltà

Il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti (sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche) con deliberazione motivata, approvata dalla maggioranza, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, **ovvero** decide di non procedere alla chiamata, specificando i motivi.

Potrà, inoltre, essere proposta la chiamata di un secondo idoneo solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti.

La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.

Qualora il Consiglio di Facoltà abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la Facoltà, decorso il termine suddetto di sessanta giorni, può richiedere l'indizione di una nuova procedura ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare e non proposti per la chiamata dalla Facoltà che ha richiesto il bando.

Art. 9 Nomina in ruolo

L'idoneo prescelto dalla Facoltà sarà invitato a presentare la documentazione di rito secondo la vigente normativa, pena decadenza dal diritto alla nomina.

La nomina in ruolo è disposta con decreto rettorale; ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.

In caso di rinuncia il docente preposto per la nomina perde il titolo alla chiamata anche da parte di altri Atenei.

Il docente nominato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dal diritto alla nomina. Qualora assuma servizio in ritardo, per giustificato motivo, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

I candidati risultati idonei i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla Facoltà che ha richiesto il bando, entro i previsti termini, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altre Università entro un quinquennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa, dell'eventuale procedimento di nomina in ruolo e per la gestione del nuovo rapporto di lavoro.

Art. 11 Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

I candidati dovranno provvedere al recupero della documentazione presentata a questa Università (titoli, documenti e pubblicazioni) personalmente o a mezzo delegato, dandone preavviso almeno dieci giorni prima, trascorsi cinque mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti e non oltre sei mesi.

Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto.

Decorso il suddetto termine l'Università disporrà della documentazione secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale.

Art. 12
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n.117, la Legge 28 febbraio 2008, n.31 (conversione con modificazioni del D.L. 31 dicembre 2007, n.248), in particolare l'articolo 12; la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Il presente bando di valutazione comparativa sarà acquisito alla Raccolta interna di questa Università e reso disponibile:

- mediante affissione all'albo del Rettorato - presso il Settore V Concorsi e Nomine della Ripartizione II;
- mediante affissione all'Albo della Facoltà che ha richiesto il bando;
- per via telematica sul sito:
www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale

Roma, 28/04/2008

IL RETTORE

(Allegato “A”)

FACOLTA’ DI ECONOMIA – sede di Roma -

- L-LIN/04 (Lingua e traduzione – Lingua francese) posti n.1

Profilo scientifico e didattico: quello del settore scientifico-disciplinare L-LIN/04

Numero massimo delle pubblicazioni scientifiche: nessun limite

(Allegato “B”)

[Compilazione domanda cartacea](#)

[Compilazione domanda telematica](#)

(Allegato "C")

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto

COGNOME -----

(per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME -----CODICE FISCALE -----

NATO A ----- PROV. -----

IL ----- SESSO -----

ATTUALMENTE RESIDENTE A -----

PROV. -----

INDIRIZZO -----

C.A.P. -----

TELEFONO: PREFISSO ----- NUMERO -----

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia

DICHIARA:

Luogo e data

II DICHIARANTE